

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
832/2017/E/EEL**

**VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014,
RELATIVAMENTE AGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO APPARTENENTI A UN GRUPPO
SOCIETARIO, IN ESITO ALLE VERIFICHE CONDOTTE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 333/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il Testo Integrato Settlement, come modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 333/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 420/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 420/2017/E/eel);

- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. Terza, 24 giugno 2014, 1648/2014 (di seguito: sentenza 1648/2014);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 20 marzo 2015, 1532/2015 (di seguito: sentenza 1532/2015);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. Seconda, 16 luglio 2015, 1660/2015 e 13 agosto 2015, 1895/2015 (di seguito: sentenze 1660/2015 e 1895/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 9 giugno 2016, 2457/2016 (di seguito: sentenza 2457/2016);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. Seconda, 27 febbraio 2017, 467/2017;
- i contratti-tipo di dispacciamento in prelievo e in immissione in vigore negli anni 2012, 2013 e 2014, come risultanti dalle versioni approvate dall'Autorità nell'ambito delle procedure di approvazione del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di Terna S.p.a. (di seguito: Terna).

FATTI:

1. Con la deliberazione 333/2016/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e 2457/2016. In particolare è stata prevista l'applicazione (punto 1 della sopracitata deliberazione) delle medesime regole che erano state applicate nel periodo in esame prima dell'annullamento da parte del giudice amministrativo delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel (di seguito: disciplina standard).
2. In alternativa a quanto sopra, agli utenti del dispacciamento è stata riconosciuta la facoltà di ottenere il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo mediante l'applicazione delle regole di cui alla deliberazione 111 nella sua formulazione previgente all'adozione dei richiamati provvedimenti annullati (di seguito: disciplina alternativa). L'esercizio di tale facoltà, vincolante per tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al medesimo gruppo societario, doveva avvenire mediante presentazione di apposita istanza entro il 2 settembre 2016 (punto 2 della deliberazione 333/2016/R/eel).
3. Nei confronti dei soggetti che si fossero avvalsi della facoltà di cui sopra, l'Autorità ha altresì previsto di effettuare verifiche su un campione di 10 gruppi societari, finalizzate all'accertamento o meno della presenza di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento (punto 3 della deliberazione 333/2016/R/eel). Le verifiche si sarebbero limitate ad uno solo dei semestri inclusi nel periodo considerato, compreso tra luglio 2012 e settembre 2014, e, in caso di accertamento positivo, Terna avrebbe applicato a tutti gli utenti del dispacciamento del gruppo societario la disciplina standard nel semestre considerato (per gli altri semestri si sarebbe continuata ad applicare la disciplina alternativa - cfr. punto 4 della citata deliberazione).

4. Con lettera dell'1 settembre 2016 (prot. Autorità 24206 dell'1 settembre 2016), la società indicata nell'Allegato A al presente provvedimento (di seguito: la Società) ha presentato istanza per l'applicazione della disciplina alternativa senza specificare alcunchè in merito alla composizione del gruppo societario di appartenenza. La Società è stata oggetto delle verifiche di cui al precedente paragrafo, unitamente ad un'altra società presuntivamente facente parte del medesimo gruppo societario indicato anch'esso nell'Allegato A al presente provvedimento (di seguito: il Gruppo).
5. Con lettera del 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21373 del 20 giugno 2017), il responsabile delle verifiche ha comunicato alla Società l'esito delle stesse ai sensi ai sensi del punto 3, lettera c), della deliberazione 333/2016/R/eel. Le verifiche, in particolare, hanno riguardato il primo semestre 2013, periodo nel quale il sistema elettrico è incorso nei maggiori oneri a seguito dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio alla totalità degli utenti del dispacciamento oggetto delle predette verifiche (inclusivi della Società e degli utenti del dispacciamento appartenenti agli altri raggruppamenti per gruppo societario oggetto delle verifiche).
6. In estrema sintesi, la comunicazione di cui al precedente paragrafo, cui si rinvia integralmente per maggiori dettagli, anche con riferimento alle modalità di calcolo utilizzate, evidenzia che la Società è stata l'unico utente del dispacciamento attivo riconducibile al proprio gruppo societario (nella struttura come ricostruita dal responsabile delle verifiche nel semestre considerato) e che essa ha adottato condotte di programmazione non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento in diverse zone di mercato, beneficiando da tali condotte di un significativo conguaglio positivo a seguito della sentenza 1532/2015.
7. In esito alla predetta comunicazione, la Società si è avvalsa della facoltà di presentare una memoria, inviata in data 21 luglio 2017 (prot. Autorità 24726 del 21 luglio 2017). In tale sede la Società ha illustrato le seguenti argomentazioni:
 - i) la deliberazione 333/2016/R/eel risulta illegittima per diversi motivi di carattere giuridico (esaurimento degli effetti dei contratti di dispacciamento relativi agli anni 2012-2014; non necessità di un effetto ripristinatorio in quanto in esito alla sentenza della giustizia amministrativa la valorizzazione degli sbilanciamenti risultava definita dalle regole previgenti);
 - ii) l'Autorità ha compiuto valutazioni in assenza di un vaglio oggettivo dei comportamenti tenuti dagli operatori e in assenza di alcuna disposizione in merito al divieto di sbilanciamenti volontari;
 - iii) non è dimostrato in alcun modo che le anomalie dei prezzi di sbilanciamento avrebbero consentito agli utenti del dispacciamento di maturare dei sovraprofitto connessi all'utilizzo di una risorsa (la riserva secondaria) mai erogata dagli utenti del dispacciamento in prelievo;
 - iv) la presenza di due distinte discipline fra cui optare porta indebiti vantaggi a favore degli utenti del dispacciamento che hanno avuto un danno dal ripristino della disciplina originaria prevista dalla deliberazione 111 a

- seguito della sentenza 1648/2014, come confermata dalla sentenza 1532/2015;
- v) non sono stati forniti i criteri per la scelta del campione da sottoporre a verifica;
 - vi) il portafoglio delle unità di consumo gestito dalla Società è caratterizzato dalla presenza di grandi clienti industriali con profili fortemente variabili con un impatto significativo sulle performance di programmazione dell'utente del dispacciamento; tali peculiarità non sono catturate dalle soglie di tolleranza utilizzate nella comunicazione degli esiti delle verifiche;
 - vii) analoga variabilità caratterizza anche il portafoglio degli impianti di produzione;
 - viii) le soglie sono state calcolate sulla base di un monitoraggio postumo rispetto agli sbilanciamenti che si intende analizzare: esse, quindi, non possono essere ritenute significative;
 - ix) i criteri di calcolo previsti per le verifiche in esame differiscono da quelle applicati per i procedimenti di cui alla deliberazione 342/2016/E/eel: la Società non comprende le motivazioni alla base di tale scelta adottata dall'Autorità, dato che l'accertamento delle condotte è svolto sulla base dei medesimi criteri di calcolo.
8. Durante la fase di analisi della sopracitata memoria, sono state altresì acquisite dal responsabile delle verifiche alcune informazioni puntuali sulla composizione del portafoglio della Società (lettera del 10 ottobre 2016, prot. Autorità 33189 dell'11 ottobre 2016).
 9. Prima di procedere giova evidenziare che le considerazioni sulla legittimità giuridica della deliberazione 333/2016/R/eel adottate dalla Società (cfr. numero *i*) del paragrafo 7) esulano dagli scopi del presente provvedimento: sul tema non si ritiene, pertanto, opportuno addurre alcuna ulteriore argomentazione, rinviando a quanto già riportato in merito nelle premesse della deliberazione 333/2016/R/eel stessa.
 10. Inoltre, il procedimento che ha portato all'adozione della deliberazione 333/2016/R/eel trae origine dalla constatazione che diversi utenti del dispacciamento, pur comportandosi in modo coerente con le disposizioni adottate dall'Autorità con le deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel, in esito alla sentenza 1532/2015 (confermativa della sentenza 1648/2014 che aveva abrogato le suddette deliberazioni per vizi di natura non sostanziale) avevano subito uno svantaggio legato all'applicazione di una diversa disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi (coincidente con quella prevista dalla deliberazione 111 nella sua versione previgente l'adozione della deliberazione 342/2012/R/eel). Tale svantaggio, in particolare, traeva origine dal fatto che la disciplina previgente non teneva conto di una serie di anomalie insite nella determinazione dei prezzi di sbilanciamento e che avevano all'epoca indotto l'Autorità ad intervenire con le deliberazioni successivamente abrogate.
 11. Per tali motivi, pertanto, l'Autorità, in esito ad un ampio processo consultivo attuato anche per superare i vizi di natura non sostanziale evidenziati dalla

giustizia amministrativa, ha ritenuto opportuno, con la deliberazione 333/2016/R/eel, ripristinare una corretta valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, per il tramite di una disciplina (la disciplina standard, nei fatti basata su interventi analoghi a quelli abrogati) che contrastasse tali anomalie, tutelando il comportamento degli utenti del dispacciamento che si erano conformati fin da subito alle disposizioni adottate dal regolatore. In aggiunta, l'Autorità ha deciso di introdurre anche la cosiddetta disciplina alternativa recante, fra le sue finalità, la mitigazione della disciplina standard per tutti quegli utenti del dispacciamento le cui condotte, ancorché giudicate anomale, fossero giustificate da elementi concreti legati alla peculiare composizione del proprio portafoglio. Dal momento, tuttavia, che la disciplina alternativa poteva favorire arbitraggi legati a condotte di programmazione non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento, sono state altresì disposte delle verifiche nei confronti dei raggruppamenti per gruppi societari che avessero optato per tale disciplina, in modo tale da accertare eventuali non conformità e predisporre, limitatamente al periodo di osservazione di tali verifiche, l'applicazione di una disciplina, quella standard, più adatta a contrastare tali condotte riducendo l'impatto per il sistema.

12. Quanto sopra dimostra, quindi, come l'introduzione di due distinte discipline obbedisca proprio a criteri di non discriminatorietà, con ciò confutando quanto sostenuto in merito dalla Società (cfr. numero *iv*) del paragrafo 7). Ciò è anche idoneo a giustificare la differenza, lamentata dalla Società (cfr. numero *ix*) del paragrafo 7) fra i criteri di calcolo previsti dalla deliberazione 333/2016/R/eel e quelli previsti dai provvedimenti prescrittivi in esito ai procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/eel: nel primo caso, infatti, la deliberazione 333/2016/R/eel ha introdotto di per sé una disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi (la disciplina standard), a cui riferirsi per contrastare le condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento; nel secondo caso, invece, l'Autorità ha dovuto individuare una specifica disciplina (basata sul prezzo zonale orario), in quanto quella in vigore aveva evidenziato anomalie tali da ledere i diritti degli utenti ad una corretta valorizzazione delle risorse di dispacciamento.
13. Per quanto attiene, invece, i criteri di scelta del campione, l'Autorità li aveva invero inizialmente non resi noti (come sostenuto dalla Società, cfr. numero *v*) del paragrafo 7); tuttavia, in seguito, li ha resi disponibili a tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta tramite istanza di accesso agli atti.

VALUTAZIONI:

14. Rispetto agli elementi di fatto emersi nell'ambito delle verifiche, oggetto della comunicazione richiamata al precedente paragrafo 5, e non contestati dalla Società, occorre valutare se e in che modo la programmazione compiuta dalla Società sia non conforme alle finalità del servizio di dispacciamento
15. Tali valutazioni, espone nella successiva sezione C, richiedono che sia preliminarmente richiamato il contesto normativo nel quale si iscrive la vicenda,

che sarà tratteggiato nella sezione A, nonché che siano definiti i criteri di valutazione, che saranno illustrati nella sezione B.

A. *Contesto normativo*

16. La condotta tenuta dalla Società deve essere valutata, innanzi tutto, alla luce della disciplina del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, il cui assetto è definito dall'Autorità con la deliberazione 111. Le disposizioni contenute in tale provvedimento sono recepite e implementate da Terna nell'ambito del proprio Codice di rete (che è sottoposto ad approvazione dell'Autorità). Il Codice di rete regola condizioni generali di contratto relative all'erogazione del servizio di dispacciamento (anche per il tramite di un apposito contratto tipo, contenuto nell'Allegato A26 del suddetto Codice). In tale modo, pertanto, la regolazione dell'Autorità definisce e integra il contenuto dei singoli contratti di dispacciamento (in immissione e in prelievo) conclusi tra Terna e i suoi utenti.
17. In termini generali, occorre ricordare che, mediante il servizio di dispacciamento, Terna garantisce agli utenti l'accesso e l'uso del sistema elettrico nazionale per la contestuale e continuativa esecuzione fisica in condizioni di sicurezza dei contratti di compravendita di cui questi ultimi sono controparte (articolo 3, comma 1, lett.(d), e articolo 4 della deliberazione 111).
18. Un elemento essenziale ai fini della sicurezza del sistema è il costante mantenimento dell'equilibrio, istante per istante, tra l'energia complessivamente immessa e quella prelevata (bilanciamento). La quantità di energia immessa da parte di ciascun impianto viene determinata da ciascun utente sulla base delle transazioni che avvengono sui mercati, nonché della disponibilità delle fonti primarie per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e/o di eventuali avarie che possono occorrere in tempo reale e/o di eventuali indisponibilità di elementi della rete che possono limitare l'energia che l'impianto può immettere in un determinato periodo di tempo. L'esatta quantità di energia effettivamente prelevata dipende, invece, dall'effettivo impiego che il cliente finale fa del proprio impianto di consumo.
19. Compito di Terna è compensare immissioni e prelievi effettivi su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il bilanciamento del sistema come visto dalla propria rete. In particolare per tale scopo, non disponendo – in conseguenza della segregazione delle attività di rete e dispacciamento da quelle di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, Terna necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento sotto almeno due profili:
 - i) da un lato, al fine di porre rimedio agli sbilanci causati dalle deviazioni rispetto ai programmi *vincolanti* (in immissione e/o prelievo) che si formano in esito ai mercati dell'energia, essa si serve del contributo degli utenti che dispongono di particolari unità di produzione (c.d. unità abilitate); tali utenti partecipano con le proprie unità abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD – articoli 60 e 61 della deliberazione 111),

- dove Terna può concludere contratti in forza dei quali ordinare la variazione dell'energia immessa (e prelevata per le unità di produzione e pompaggio) sia in fase di programmazione, sia in tempo reale;
- ii) dall'altro lato, al fine di ridurre per quanto possibile l'attivazione di risorse di bilanciamento da parte delle unità abilitate, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi quindi anche i titolari delle unità *non* abilitate (di produzione e di consumo), sono tenuti a rispettare i sopra citati programmi *vincolanti*, in immissione e/o prelievo, che si formano in esito ai mercati dell'energia (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111).
20. Il presente provvedimento riguarda condotte afferenti agli aspetti di cui al precedente paragrafo 19, numero *ii*). A tal proposito giova ricordare che, a livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da/a Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111). Tale energia è inoltre valorizzata a un prezzo (definito in coerenza con quanto previsto agli articoli 39 e 40 della deliberazione 111) che dovrebbe essere, da un lato, idoneo a ribaltare sull'utente sbilanciato i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema tramite l'attivazione delle unità abilitate e, dall'altro, atto a incentivare l'utente del dispacciamento ad una programmazione coerente con le finalità del servizio di dispacciamento. Analoghe considerazioni valgono anche per l'energia immessa/prelevata in difetto.
21. Negli anni 2012, 2013 e 2014, oggetto delle disposizioni di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, alcune anomalie presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento hanno consentito agli utenti del dispacciamento di trarre profitti mediante una programmazione delle quantità in prelievo/immissione delle unità di consumo/produzione a livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili (c.d. sbilanciamenti volontari). Tali comportamenti, come più volte chiarito dall'Autorità, si pongono in contrasto con la finalità del servizio di dispacciamento e della disciplina dei relativi corrispettivi.
22. Infatti, come emerge dal paragrafo 19, numero *ii*), una efficace attività di programmazione degli utenti del dispacciamento rientra nelle finalità del servizio di dispacciamento in quanto fondamentale per garantire la contestuale esecuzione fisica dei contratti di fornitura in condizioni di sicurezza. Per questo motivo, l'attività di programmazione non può essere compiuta con la finalità di ricavare vantaggio da anomalie insite nella regolazione dei prezzi di sbilanciamento (anomalie che, come detto, si sono effettivamente riscontrate negli anni 2012, 2013 e 2014 e che hanno comportato una valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi non coerente con le finalità di incentivare una corretta programmazione da parte degli utenti del dispacciamento).
23. I cosiddetti sbilanciamenti volontari risultano, pertanto, incoerenti con le predette finalità. Infatti, come anche chiarito dallo stesso giudice amministrativo nelle sentenze citate al paragrafo 1, il divieto di sbilanciamenti volontari costituisce un principio generale immanente del sistema e già operante nel periodo considerato

(ossia anche prima della sua esplicitazione con la deliberazione 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel, mediante la quale l’Autorità ha reso sanzionabile la violazione di un tale principio). In particolare, esso era contenuto nei commi 14.1 e 14.3 della deliberazione 111 (nella versione all’epoca vigente), i quali definivano l’esatto adempimento del contratto di dispacciamento tra Terna S.p.a. e il singolo utente, ascrivendo a quest’ultimo il diritto e “l’impegno vincolante” di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di immissione/prelievo relativo al medesimo punto.

24. In tale prospettiva, pertanto, gli operatori erano comunque tenuti (in base ai loro contratti di dispacciamento e in particolare al comma 4.3 del contratto di dispacciamento in prelievo e al comma 4.4 del contratto di dispacciamento in immissione, che traducono in condizioni contrattuali quanto previsto dalla deliberazione 111) ad adottare comportamenti conformi alle finalità del servizio di dispacciamento secondo la normativa all’epoca vigente.
25. Quanto sopra riportato è idoneo a confutare le considerazioni sull’assenza del divieto di sbilanciamenti volontari adottate dalla Società (cfr. numero *ii*) del paragrafo 7).

B. Criteri di accertamento

26. Alla luce del quadro normativo tratteggiato nella sezione A, condotte non conformi al servizio di dispacciamento in sede di programmazione si realizzano allorché l’utente abbia compiuto una programmazione, in immissione e/o prelievo, per livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili, in quanto una tale programmazione comporta potenziali e continuativi oneri a carico del sistema legati all’attivazione di risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento che, altrimenti, non sarebbero state attivate (o sarebbero state attivate diversamente).
27. Non ogni sbilanciamento, pertanto, integra la predetta condotta, ma solo quelli che sono caratterizzati da livelli quantitativi e di reiterazione nel tempo, incompatibili con quella diligenza specifica che viene richiesta all’operatore professionale nell’adempiere ai propri obblighi di rispettare i programmi vincolanti (in immissione e/o prelievo) e, quindi, di programmare correttamente le proprie immissioni e/o i propri prelievi.
28. Tale diligenza, in particolare, integra e definisce l’esatto adempimento delle obbligazioni dell’utente del dispacciamento nei confronti di Terna ai sensi degli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile. Come noto, si tratta di una clausola generale che trova il suo parametro di misurazione concreta nel livello medio delle pratiche consolidate nel tempo tra gli operatori professionali del settore.
29. Pertanto, una programmazione non conforme alle finalità del dispacciamento potrà rinvenirsi in tutti quei casi in cui l’utente è incorso in sbilanciamenti che, nel periodo di osservazione, risultano di dimensioni eccedenti quel livello medio di

prestazione che, attualmente, nella prassi degli operatori, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre la quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.

30. A tal proposito la Società osserva come non sia in alcun modo dimostrato il nesso fra le anomalie dei prezzi di sbilanciamento e i sovraprofiti maturati dagli utenti del dispacciamento in prelievo (cfr. numero *iii*) del paragrafo 7). In generale in un sistema privo di distorsioni un meccanismo *single pricing*, quale quello in vigore per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nel periodo oggetto del presente provvedimento, fornisce segnali di prezzo coerenti con l'effettivo stato, lungo o corto, del sistema: in tale contesto, infatti, il premio per gli sbilanciamenti discordi rappresenta un corretto incentivo a mantenere il sistema bilanciato anche per il tramite di una programmazione diligente (in linea con quanto riportato all'articolo 37, comma 6, lettera b) della direttiva 2009/72/CE) e non costituisce fonte di sovraprofiti. Tuttavia, come evidenziato in diverse occasioni dall'Autorità, la disciplina degli sbilanciamenti allora vigente non era sempre in grado di fornire segnali di prezzo coerenti con il reale stato, lungo o corto, del sistema elettrico, anzi, in diversi casi, la scarsa significatività dei prezzi di sbilanciamento e le anomalie legate ai meccanismi di formazione del prezzo (quali, ad esempio, l'inclusione dei prezzi per riserva secondaria, risorsa che in un contesto *central dispatch* quale quello in essere in Italia serve primariamente per compensare gli scostamenti fra le previsioni ex-ante del gestore del dispacciamento e le immissioni e i prelievi in tempo reale e non per gestire gli sbilanciamenti relativi ai punti di dispacciamento per unità non abilitate che sono, invece, compensati per lo più tramite attivazioni di riserva terziaria) hanno favorito arbitraggi che si sono rivelati causa di oneri significativi in capo al sistema elettrico.
31. L'esperienza maturata dall'Autorità nell'osservazione e nelle analisi sugli esiti del monitoraggio delle programmazioni da parte di utenti del dispacciamento in prelievo e in immissione, consente di individuare soglie di tolleranza diversificate a seconda che si tratti di unità di consumo, ovvero unità di produzione e, all'interno di queste ultime, in ragione della tipologia di fonte utilizzate (ciascuna delle quali presenta specificità che diversamente incidono sull'attività di programmazione).
32. Più in dettaglio si considera non conforme una condotta di programmazione caratterizzata da sbilanciamenti di programmazione superiori:
 - i) al 30% per le unità di consumo;
 - ii) all'80% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica;
 - iii) al 50% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica;
 - iv) al 30% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idroelettrica ad acqua fluente;
 - v) al 30% per le unità di produzione non rilevanti programmabili;

- vi) ad un valore dipendente dalle fonti primarie incluse nel portafoglio di ciascun utente del dispacciamento per le unità di produzione non rilevanti non programmabili.
33. Come detto, i suddetti valori delle soglie sono stati scelti proprio in quanto rappresentativi del livello di prestazione media mostrato dagli operatori del settore nell'ambito di un attento e prolungato monitoraggio da parte dell'Autorità. Quanto sopra è, pertanto, idoneo a confutare sia le deduzioni sull'assenza di un vaglio oggettivo evidenziate dalla Società (cfr. numero *ii*) del paragrafo 7) sia la non significatività delle soglie stesse anch'essa asserita dalla Società (cfr. numero *viii*) del paragrafo 7.
34. Tuttavia, accogliendo quanto sostenuto dalla Società in merito alla composizione del proprio portafoglio (cfr. numeri *vi* e *vii*) del paragrafo 7), l'Autorità intende rideterminare le suddette soglie per tenere conto della variabilità delle immissioni e dei prelievi che la Società è tenuta a programmare. A tal fine è stata applicata una analisi di tipo statistico, i cui dettagli sono riportati nell'Allegato B al presente provvedimento.
35. La differenziazione delle soglie di cui al paragrafo 32 rende necessario procedere all'accertamento della conformità delle condotte alle finalità del servizio di dispacciamento, separatamente per le unità di consumo e per ciascuna tipologia di unità di produzione. In particolare l'analisi è condotta per ciascuna zona, al fine di riflettere la specificità zonale con cui gli utenti del dispacciamento sono chiamati a programmare sui mercati dell'energia.
36. Conseguentemente, a ciascun utente del dispacciamento sarà associato un insieme di valutazioni, ognuna delle quali riferita ad una specifica zona di mercato e ad una specifica tipologia di unità non abilitata.
37. In tale prospettiva, peraltro, si potrebbe presentare, almeno in linea teorica, l'ipotesi in cui un utente del dispacciamento:
- i) sia incorso in sbilanciamenti frutto di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento solamente in alcune zone di mercato o con riferimento ad una specifica tipologia di unità;
 - ii) da tali sbilanciamenti l'utente abbia tratto un vantaggio economico limitato rispetto all'ammontare complessivo delle partite di conguaglio maturate in esito alla sentenza 1532/2015.
38. In tali casi, l'Autorità ritiene che l'applicazione della disciplina standard, anche se con riferimento a un solo semestre considerato, potrebbe risultare sproporzionata rispetto al vantaggio, appunto non significativo, concretamente conseguito dall'impresa con la sua condotta non conforme.
39. Per questo motivo, la condotta dell'utente del dispacciamento irrispettosa delle soglie riportate al precedente paragrafo 32 è stata ritenuta rilevante ai fini delle verifiche di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, solo qualora alle unità con programmazione non conforme (quindi con sbilanciamenti superiori alla specifica soglia di tolleranza) sia associato, nel semestre considerato, almeno il 50% delle partite economiche di conguaglio maturate dall'utente del dispacciamento in esito alla sentenza 1532/2015.

40. Quanto sopra rappresenta un elemento di novità rispetto a quanto illustrato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 5: in particolare, in quella sede, il criterio della rilevanza delle partite economiche era stato calcolato in modo separato per immissioni e prelievi, partendo dal presupposto che tali attività sono gestite da due contratti di dispacciamento distinti; con il presente provvedimento l’Autorità intende, invece, assumere una posizione più tutelante nei confronti dell’utente del dispacciamento, accertandone la rilevanza della condotta ai fini dell’applicazione o meno della disciplina standard, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 333/2016/R/eel, in funzione della posizione complessiva dello stesso, calcolata tenendo conto contemporaneamente sia delle partite economiche maturate lato immissione sia di quelle maturate lato prelievo.

C. Esito delle valutazioni

41. Nel contesto descritto alle precedenti sezioni A e B, le evidenze emerse nell’ambito dell’istruttoria mostrano che:
- i) la Società, in qualità di unico utente del dispacciamento appartenente al Gruppo attivo nel periodo considerato, lato prelievo, ha posto in essere un’attività di programmazione con sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile alle unità di consumo in una sola zona di mercato;
 - ii) la Società, lato immissione, ha posto in essere un’attività di programmazione con sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile alle unità di produzione con riferimento ad alcune zone di mercato e ad alcune tipologie di unità di produzione;
 - iii) le partite economiche di conguaglio positivo di cui ha beneficiato la Società nel primo semestre 2013 a seguito della sentenza 1532/2015 sono associate, per meno del 50% del totale, alle zone di mercato e alle tipologie di unità di produzione e di consumo caratterizzate da tale attività di programmazione non conforme;
42. Per un maggior dettaglio, si rinvia alla comunicazione del responsabile delle verifiche di cui al precedente paragrafo 5, come integrata con quanto riportato nell’Allegato B al presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare l’applicazione alla Società, in qualità di unico utente del dispacciamento appartenente al Gruppo attivo nel periodo considerato, della disciplina alternativa relativamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013, stante l’esito delle verifiche condotte dal responsabile del procedimento;
- in ragione della delicatezza dei temi trattati, sia opportuno non prevedere la pubblicazione dell’Allegato A e dell’Allegato B al presente provvedimento, recante rispettivamente l’indicazione del gruppo societario destinatario del

presente provvedimento e alcuni elementi di dettaglio sui criteri e l'esito delle verifiche

DELIBERA

1. di confermare l'applicazione alla Società identificata nell'Allegato A della disciplina alternativa di cui al punto 2 della deliberazione 333/2016/R/eel.
2. di prevedere che, qualora necessario, la regolazione delle partite economiche emergenti dall'applicazione del punto 1 avvenga secondo le seguenti modalità:
 - i. Terna comunica all'utente del dispacciamento le partite economiche sottese ai conguagli entro il 15 dicembre 2017;
 - ii. per le partite economiche a debito, l'utente del dispacciamento può procedere al pagamento verso Terna:
 - a) in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 28 dicembre 2017;
 - b) in tre rate con valuta beneficiario rispettivamente entro il 28 dicembre 2017, entro il 27 febbraio 2018 e entro il 27 aprile 2018; la richiesta di rateizzazione deve essere inviata a Terna entro il 27 dicembre 2017;
 - iii. per le partite economiche a credito, Terna procede al pagamento verso l'utente del dispacciamento in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 31 dicembre 2017;
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione dell'Allegato A e dell'Allegato B.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni